

XXVII.

TORNATA DEL 20 APRILE 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie — Osservazione del Senatore Guicciardi sull'art. 1, cui rispondono i Senatori Scialoia e Miraglia, Relatore — Replica del Senatore Guicciardi — Considerazioni del Ministro delle Finanze — Dubbi dei Senatori Ferraris e Guicciardi, cui rispondono il Relatore e il Senatore Scialoia — Approvazione dell'art. 1 — Domanda del Senatore Ferraris sull'art. 2 — Schiarimenti del Relatore — Proposta di emendamento del Senatore Ferraris al primo paragrafo dell'art. 2, non accettata dal Relatore — Dichiarazioni del Senatore Guicciardi, del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Scialoia — Proposta di rinvio, del Ministro delle Finanze, accettata con riserva dal Relatore.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, di Grazia e Giustizia e della Marina, e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T., legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

(V. *Atti del Senato*, N. 10.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

Domando ai Signori Ministri se accettano il progetto dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Accettiamo il progetto dell'Ufficio Centrale, ma ci riserbiamo per parecchi articoli di sottoporre al Senato alcune osservazioni.

PRESIDENTE. Si darà dunque lettura del testo dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

« Art. 1. Le terre della Sila Regia che furono dichiarate demaniali con sentenze del Commissario Civile passate in giudicato, e la quarta parte delle difese nella Sila Badiale, già assegnate al Demanio, non ostante qua-

lunque possesso contrario, opposizione o richiamo, sono di pieno diritto devolute, nella loro integrità, al Demanio dello Stato. »

« Art. 2. Tutte le contestazioni relative alla proprietà delle terre Silane ed alla estensione delle difese sono estinte. — I possessori di queste terre nella Sila Regia sono dichiarati liberi ed assoluti proprietari dei loro possedimenti.

» Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale. »

« Art. 3. Lo Stato conserverà le Camere Chiuse di Galoppiano e di Macchialunga Poscosa, e loro attinenze, con altre parti boschive, da scegliersi dal Demanio, purchè non oltrepassino in tutto, compreso le due predette Camere Chiuse, l'estensione di 3,500 ettari. »

« Art. 4. Le terre Silane sono affrancate dalla prestazione della fida, giogatico o granetteria mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione netta di fondiaria, applicando pel modo di liquidazione le disposizioni del Bando della Regia Camera della Sommara del 9 giugno 1618.

» A questo credito sarà aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni. »

« Art. 5. Non si darà luogo a ripetizione per canoni pagati con le norme della liquidazione stabilita col regio rescritto del 9 maggio 1853. »

« Art. 6. La servitù della alberatura che pesa sulle terre Silane è estinta col pagamento di un capitale corrispondente al valore degli alberi del fondo, nella somma che sarà determinata d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia.

» Nel determinare il valore degli alberi si terrà conto del danno arrecato all'alberatura nell'ultimo quinquennio. »

« Art. 7. Le opposizioni dei proprietari, i quali in virtù di un titolo possono dimostrare di avere liberato le terre Silane dalla servitù dell'alberatura o dal pagamento della prestazione, saranno giudicate dall'autorità giudiziaria con le norme del procedimento sommario.

» Queste contestazioni non sospendono in alcun modo il disposto degli art. 4 e 6.

» Il giudice pronunziando sulla controversia, statuirà pure sugli effetti della sua pronunziazione quanto al credito, di cui è parola negli stessi art. 4 e 6. »

« Art. 8. Nel termine di quindici anni a contare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge, i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a' termini degli art. 4 e 6 hanno verso lo Stato, pagandone un quindicesimo ogni anno, salvo ad essi la facoltà di anticipare il pagamento.

» Sino al 31 dicembre dell'anno in cui avrà luogo la liquidazione del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo d'interesse il valore del canone e della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi col Regolamento, e per l'esazione dell'interesse è conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

» Trascorsa la mora di quindici anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato, sarà aggiudicata al debitore. »

« Art. 9. I proprietari e loro aventi causa, potranno liberarsi dal loro debito, cedendo in una volta sola allo Stato titoli di rendita al 5 per 100 inscritta sul gran libro del Debito Pubblico Italiano al valore nominale. Non gode di questo beneficio chi paga a rate. »

« Art. 10. Per crediti di cui è parola negli art. 4 e 6, il Demanio conserva il diritto di prelazio-

ne a qualunque creditore dei suoi debitori sopra gl'immobili soggetti alla prestazione ed alla servitù dell'alberatura; prendendo sopra gli stessi immobili un'iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi dalla data dell'atto che ha accertato il credito. »

» Le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei Conservatori per tali iscrizioni sono ridotti alla metà. »

« Art. 11. Le terre della Sila, le quali si trovano soggette agli usi civici, sono prosciolte da tali vincoli.

» In compenso dell'esercizio di questi usi civici che competono ai Comuni ed alle popolazioni sulle terre della Sila, sarà devoluta ai Comuni medesimi ed in proporzione delle rispettive loro ragioni, la metà delle terre che appartengono al Demanio, con la eccezione di cui all'art. 3.

» L'altra metà spettante al Demanio è ceduta ai Comuni medesimi.

» È nelle facoltà del Consiglio Provinciale di deliberare se convenisse agli interessi dei Comuni di preferire la censuazione alla quotizzazione di queste terre. »

« Art. 12. I Comuni per le terre demaniali ad essi assegnate e cedute debbono pienamente rilevare il Demanio da ogni molestia di lite o di pretese che si potessero muovere per ragioni dell'esercizio degli usi civici. »

« Art. 13. Tutti i possessori di terre nella Sila sono stretti in consorzio obbligatorio per concorrere in proporzione delle terre che posseggono, e del beneficio che ne ritraggono, ad aprire strade che attraversino la Sila in ogni direzione, ed a provvedere al loro mantenimento. »

« Art. 14. Colle somme provenienti dai crediti di cui agli articoli 4 e 6, il Demanio, verrà in sussidio di quei Comuni che si adoperano più sollecitamente e più efficacemente ad aprire strade comunali. »

« Art. 15. In ogni capoluogo di mandamento, dove hannovi terre della Sila, saranno nominati tre arbitri inappellabili, uno scelto dal Prefetto della Provincia, e due dal Presidente del Tribunale civile. Questi arbitri provvedono collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4 e 6, nonché ad assegnare a ciascun Comune interessato la quota delle terre ad esso spettanti in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresì su tutte le controversie

che possono sorgere per l'esecuzione di questa legge (eccettuate le cause di cui è menzione nell'art. 7) fra il Demanio ed i possessori delle terre dei Comuni, nonchè fra questi e le popolazioni. »

« Art. 16. L'arbitramento sarà pure valido per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati. »

« Art. 17. Per le ricusazioni dei periti e degli arbitri, e per quanto altro non è previsto dalla presente legge, saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura Civile. »

« Art. 18. La sentenza degli arbitri sarà resa esecutoria dal Tribunale Civile. »

« Lo stesso Tribunale, nel rendere esecutoria la sentenza degli arbitri, potrà, sul richiamo delle parti ed in camera di consiglio, modificare la sentenza medesima nel caso in cui riconoscerà d'essersi incorso in grave errore di fatto. »

« Art. 19. Nulla è innovato alle leggi ed ai regolamenti intorno alle acque e foreste, e sono abrogate tutte le leggi e disposizioni contrarie alla presente legge. »

« Art. 20. I modi di esecuzione della presente legge saranno determinati da apposito Regolamento per mezzo di Decreto Reale. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Trattandosi di una questione molto importante domando se non sarebbe bene che il Relatore riassumesse le questioni, esponendo i motivi per i quali venne quasi essenzialmente modificato il progetto ministeriale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Vi sono alcuni articoli sopra i quali sorgerà discussione anche per le osservazioni che verranno fatte da questo banco; e l'onorevole Relatore, a parer mio, potrà a suo bell'agio esporre il concetto a cui s'informa la legge stessa, rispondendo alle osservazioni a cui ho accennato. Riguardo al primo articolo, parmi che esso non dia luogo a discussione di sorta.

PRESIDENTE. Nessuno domandandola parola sulla discussione generale, la dichiaro chiusa e passeremo a quella degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

« Le terre della Sila Regia che furono dichiarate demaniali con sentenze del Commissario Civile passate in giudicato, e la quarta parte delle difese nella Sila Badiale, già assegnate al Demanio, non ostante qualunque

possesso contrario, opposizione o richiamo, sono di pieno diritto devolute, nella loro integrità, al Demanio dello Stato »

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Con quest'articolo mi pare che non sia completata la determinazione di ciò che dovrebbe essere messo in evidenza come base fondamentale della legge, scopo della quale dovrebbe essere appunto di designare i beni di pertinenza del Demanio, e definirne i caratteri, e di indicare poi a quali criterii si dovesse attenersi per riconoscere e determinare le proprietà da ritenersi passate in proprietà dei privati.

Quindi dovrebbe definire e determinare i diritti dei Comuni, non che gli usi civici di cui l'Agro Silano è gravato.

Mi pareva insomma indispensabile che nei rapporti di diritto e di fatto dovesse esser constatata chiaramente la condizione attuale della Sila.

Ciò avrebbe fornito criteri abbastanza esatti per apprezzare i provvedimenti che vengono esposti nel seguito della legge, la quale si propone di togliere di mezzo le gravi e secolari questioni che tuttora sono insolute a riguardo della Sila, che hanno causa dell'incertezza dei diritti e delle norme fin qui adoperate per definirli.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io ho domandato la parola semplicemente perchè, trovandomi all'estremità del banco, ho forse potuto meglio udire le parole dell'onorevole Guicciardi che possono essere sfuggite al Relatore. Pare che l'onorevole Collega Guicciardi dimandi che nel primo articolo della legge sia definita la posizione di tutte le questioni relative alla Sila. A me non sembra che questo metodo sia legislativo. Noi dobbiamo supporre le varie questioni già poste, già risolte, e quindi dobbiamo con disposizioni legislative provvedere all'applicazione delle risoluzioni che il legislatore ha già dato nella sua mente a quelle questioni. Certamente questo argomento della Sila è intricatissimo; vi è un intreccio dei diritti degli occupatori, o proprietari che siano, dei diritti dei Comuni e de' diritti del Demanio.

Nel conflitto di questi diritti viene il Legislatore a provvedere agli uni e agli altri in certa misura e dentro certi confini. Ciascuno

degli articoli del disegno di legge tocca ai diritti degli uni, o provvede ai diritti degli altri; ve ne ha di quelli che risolvono con una specie di transazione i diritti di tutti.

Solo dall'insieme della legge risulta la sintesi, che vorrebbe enunciata dottrinalmente in principio della legge l'onorevole Guicciardi.

Non mi pare che sia materia di un articolo questa sintetica esposizione delle varie questioni: questo è metodo scientifico, ma non legislativo.

Che cosa fa il 1. articolo?

Stabilisce un punto di partenza. Noi vogliamo rispettare i giudicati fino ad oggi: noi vogliamo riconoscere le sentenze del Commissario Regio passate in giudicato, e i provvedimenti presi dal governo del tempo intorno alla Sila Badiale. Ecco una prima questione che poteva sorgere. L'articolo 1. la risolve stabilendo un punto di partenza. Conviene l'onorevole Guicciardi in questo punto di partenza? Ecco la sola questione che è da risolvere in modo negativo o affermativo votando il primo articolo.

Risolta questa, verranno altre questioni, che saranno man mano risolte con provvedimenti speciali da ciascuno degli articoli seguenti.

Non credo perciò che si possa seguire il metodo desiderato, se ho ben inteso, dall'onorevole Guicciardi.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Comprende l'onorevole Senatore Guicciardi, competente in questa materia per essere stato rappresentante del Governo nelle Calabrie, che non ci potremmo intendere, se prima, come bene accennava l'onorevole nostro Presidente, non si stabiliscono i punti su cui cadono le controversie.

L'Ufficio Centrale, senza scostarsi dall'indirizzo dato dal Governo per comporre le discordie ragioni degli interessati, ha però recate importanti modificazioni al progetto ministeriale nella forma e nella sostanza.

Onde è che per convincere l'onorevole Guicciardi delle ragioni che hanno determinato l'Ufficio Centrale a formulare l'articolo 1, come base fondamentale di tutto il progetto di legge, è forza riassumere brevemente tutta la materia contenziosa sull'Agro Silano, e rilevare

senza equivoco alcuno quello che si trova irrevocabilmente definito con le decisioni del Commissariato civile, e quello che rimane a doversi risolvere con equità, per ripristinare la concordia in due belle provincie, e ravvicinare armonicamente gli opposti interessi.

Non intendo ripetere quanto ho avuto l'onore di rassegnare al Senato con la Relazione sullo storia dell'Agro Silano, e sulle controversie che si sono ventilate per più di tre secoli.

Ritenuto che questo agro divenne un demanio di proprietà dello Stato, e che sotto la dinastia dei Normanni e degli Svevi venne per concessioni sovrane assegnato in buona parte all'ordine *Florenze*, auspice quello abate *Gioachino*, che Dante vide nel Paradiso, d'allora in poi la Sila si divise in Sila *Badiale* ed in Sila *Regia*.

La Sila Badiale comprendeva le terre concesse al Monastero Firenze; e la Sila Regia era quella rimasta al Demanio dello Stato. Ond'è che la Sila Badiale rimase e doveva rimanere distinta dalla Regia.

Era nella natura della proprietà demaniale che i cittadini vi esercitassero gli *usi civici*, cioè il diritto di pascere gli animali, di attingere l'acqua e di legnare.

Ma in tutte le terre demaniali ed aperte si consumarono usurpazioni, e le terre usurpate presero il nome di *difese*.

Queste difese provocarono nella Sila una lotta perenne tra il Demanio dello Stato e gli occupatori delle terre, i quali sostenevano la proprietà privata delle difese medesime per virtù del continuato loro possesso; nonchè tra i cittadini ed i possessori di tali difese per l'esercizio degli usi civici nelle terre chiuse.

Non occorre per ora spendere parole intorno alle altre controversie insorte sull'Agro Silano, sulla servitù dell'alberatura e sulla natura delle prestazioni della *stida*, del *giogatico* e *granetteria*.

Ora, nel rapporto delle *difese* non bisogna dimenticare che la posizione di fatto nella Sila *Badiale* era ben diversa da quella della Sila *Regia*. Per vero, nella Sila *Regia* sonovi difese transatte per virtù di convenzioni passate tra gli occupatori ed il fisco; nonchè difese per le quali non essendo intervenuta alcuna transazione, la proprietà si trova contestata, non ostante il lungo possesso degli occupatori. Ma nella Sila *Badiale* tutta la proprietà delle di-

fese era contestata, perciocchè non esisteva alcun atto di transazione con uno o più occupatori.

Sicchè le questioni che pendevano innanzi al Commissariato civile sulla proprietà delle difese erano tre, vale a dire:

1. Se le difese nella Sila Regia non transatte costituivano una proprietà privata degli occupatori, oppure dovevano reintegrarsi al Demanio;

2. Se dalle difese transatte si dovevano reintegrare al Demanio quelle terre che oltrepassavano i confini e la estensione circoscritta con l'atto di transazione;

3. Se finalmente tutte le difese della Sila Badiale dovean ritornare al Demanio, dovendo considerarsi usurpatori gli occupatori, i quali non presentavano titolo di transazione.

Il Commissariato civile rispettò soltanto le difese transatte; e ritenendo la imprescrittibilità del Demanio Regio, reintegrò al Demanio le difese non transatte nella Sila Regia, e le terre che oltrepassavano la estensione assegnata nel titolo di transazione. Ed in quanto poi alla Sila Badiale, reintegrò al Demanio tutte le difese; se non che ordinò il distacco della sola quarta parte di queste difese per assegnarla ai Comuni in compenso degli usi civici, conservando agli occupatori il possesso delle altre tre quarte parti sino alla risoluzione di taluni dubbi elevati sulla intelligenza del Regio Decreto del 1844.

È da porsi mente che non tutte le decisioni del Commissariato civile sono passate in cosa giudicata, nè tutte le contestazioni sottoposte al suo esame, furono decise. Ond'è che nello stato attuale delle cose abbiamo che, nella Sila Regia, talune difese si trovano di già reintegrate al demanio per decisioni del Commissariato civile passate in cosa giudicata, ed altre sono ancora in controversia. Nella Sila *Badiale* poi una quarta parte delle difese è stata di già per giudicato assegnata al Demanio.

Contro l'operato del Commissariato civile si levarono doglianze sotto la dittatura e sotto il Governo della luogotenenza; e nella Relazione ho avuto l'onore di trattare distesamente tutte le ragioni accampate dai possessori, i quali erano stati colpiti dai giudicati del Commissariato civile. I lavori e gli studi fatti sotto il Governo della Luogotenenza determinarono il Ministro Minghetti a proporre un progetto di legge, col quale, stigmatizzando i due Regi de-

creti 5 ottobre 1838 e 31 marzo 1843, menava alla conseguenza di far cadere tutti i pronunziati del Commissariato civile, per difetto di autorità, con doversi, diciamolo con linguaggio dei giuriconsulti romani, *jure postliminii*, rinviare tutte le controversie ai tribunali ordinarii. Ma i progetti degli onorevoli successori del Ministro Minghetti, rispettando come una necessità politica e civile i Decreti 5 ottobre 1838 e 31 marzo 1843, nonchè i giudicati pronunziati dal Commissariato civile, e l'Ufficio Centrale essendosi associato a questo sistema, chi non vede che la prima questione meritevole di essere risolta dal Senato è quella di definire se debba essere preferito il sistema di doversi rispettare i fatti compiuti con le decisioni irrevocabili del Commissariato civile, oppure metter tutto nel nulla per cominciar da capo? Ecco perchè l'Ufficio Centrale, avendo considerato che tutta la economia del progetto di legge mira a risolvere le questioni pendenti, rispettando i fatti compiuti, dovevano gli articoli 7 e 14 del progetto ministeriale modificarsi secondo l'accennato concetto, e ridotti ad un solo articolo trovano posto nel numero 1 del controprogetto.

Per tal modo si rende chiara la intelligenza dell'art. 1 in discussione, e si comprende perchè era necessario di esordire il progetto di legge, con la dichiarazione legislativa, di non doversi più mettere in controversia la demanialità delle terre di già reintegrate al demanio con sentenze del Commissariato civile passate in cosa giudicata.

Coloro adunque i quali pensano di non doversi rispettare i fatti compiuti, intendono bene che, respinto questo primo articolo, è contemporaneamente respinto tutto il progetto di legge, perchè verrebbe a mancare la base che gli serve di fondamento. Ma l'onorevole Guicciardi non vuole al certo respinta la legge, e le sue pregiate osservazioni mirano ad incarnare nell'articolo 1 quasi tutte le questioni meritevoli di essere risolte. Io prego l'onorevole Senatore a considerare che se egli non dissente sul principio di doversi rispettare i fatti compiuti, tutte le altre questioni per le prestazioni in controversia, per l'alberatura, e per il compenso degli usi civici, trovano la loro risoluzione negli altri articoli del presente progetto di legge, e potrà man mano svolgere le sue considerazioni nella discussione di tali articoli.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **GUICCIARDI.** Io non ero preparato a questa discussione che mi è giunta improvvisa, e anche quelle poche note che tenevo a tale proposito, le ho lasciate a Firenze; riescirò quindi un assai cattivo avvocato delle idee che sarò per svolgere, massimamente avuto riguardo a ciò che non ho nè attitudine nè abitudine a parlare in pubblico: il Senato dovrà quindi essermi cortese di molta indulgenza.

In ogni modo dirò che le spiegazioni date dall'onorevole Relatore mi hanno fatto l'effetto di confermarmi nella idea, che realmente questo primo articolo della legge non sia abbastanza esplicito, tantochè sono persuaso che le persone le quali non hanno fatto studio speciale di tale questione, difficilmente potranno farsene un concetto esatto, che loro fornisca criterii sicuri per poi valutare la convenienza ed opportunità dei provvedimenti che si vollero colla presente legge adottare.

Voci dal banco dell'Ufficio Centrale. Questo verrà dopo.

Senatore **GUICCIARDI.** Tutte queste cose mi parrebbe che dovessero chiaramente essere messe nel primo articolo, affinché colui che lo legge, abbia una chiara idea di ciò che si vuol fare con questa legge.

In ogni anno, quando si aprono i pascoli della Sila, gravissimi inconvenienti si verificano, che sovente conducono a lotte sanguinose, e questa legge ha appunto per iscopo di mettere termine a fatti così dolorosi. Ora il presente articolo, ripeto, non mi pare che sia redatto di maniera da fornire criterii sufficienti.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Per verità ci vuole per mia parte non solo coraggio, ma temerità a prendere la parola in questa questione dopo che ha parlato e scritto come parlò e scrisse così dottamente l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Ma, o Signori, ciò è una necessità. Il Ministro delle Finanze ha pure il Demanio nelle sue attribuzioni; tollerate adunque che, come sa e può, vi presenti alcune considerazioni.

Innanzitutto devo dire che per parte del Governo si domanda che sia finalmente risolta la questione della Sila.

Io credo che sia una delle glorie del Regno d'Italia il cercare di definire la questione di

proprietà dappertutto dove la proprietà era in certo modo ancora indeterminata. Risolvemmo già i feudi, deliberammo l'affrancamento del Tavoliere di Puglia e degli Ademprivi di Sardegna. Abbiamo ora la Sila delle Calabrie, che è questione importantissima. Imperocchè evidentemente non vi è alcuna specie di progresso, di civiltà possibile laddove la prima condizione di civiltà non è soddisfatta, laddove cioè la proprietà non è ben determinata.

In quali felici condizioni sia la Sila lo ha accennato l'onorevole Senatore Miraglia nella sua dottissima Relazione; e ciò ben facilmente s'intende quando si consideri che nessuna questione di proprietà può dirsi definita, mentre è proprietari e non proprietari, e utilitari e non utilitari, e che so io, tutti credono di avere un fondo di diritto; onde avviene che niun cittadino ha l'intimo convincimento che ciò che è nelle mani di Tizio spetti a lui legalmente o incontrastabilmente, per cui siano definiti i diritti e doveri di ciascuno.

Quindi è che, per mia parte, non credo di mancare alle norme di parsimonia alle quali sono costretto per l'esercizio delle mie funzioni e al debito che ho di curare tutte le entrate dello Stato, se assento con questo progetto di legge a privare l'erario di un'entrata che eccederebbe le 50,000 lire all'anno, e che anzi nel 1871, per essersi fatto un po' di ressa intorno agli arretrati, sorpassò le 120,000 lire.

Imperocchè non è solo un grande interesse sociale ed economico, ma è anche interesse delle Finanze il cercar di migliorare la condizione di questa interessantissima ed importantissima regione.

Ho detto che avrei qualche cosa ad opporre sul progetto dell'Ufficio Centrale: forse sarà più opportuno che io esponga le mie osservazioni man mano che verranno in discussione gli articoli a cui si riferiscono. Però ne accenno fin d'ora qualcheduna e per agevolare la discussione, e perchè l'Ufficio Centrale possa meglio vedere quale deliberazione si debba prendere.

Senza addentrarmi qui nel terreno strettamente giuridico, perchè davvero questo non è linguaggio per le mie labbra, e lasciando da parte la stretta questione giuridica che ha messo innanzi l'onorevole Relatore, quella cioè della prescrizione, convengo anch'io piena-

mente che bisogna dare un gran peso al possesso secolare, non interrotto, delle terre.

Anzi, una qualche volta, percorrendo come dilettante di studi naturali talune regioni che sono in condizioni un po' analoghe a quelle della Sila, veniva fra me stesso (perdoni il Senato la barbarie della conclusione), in questo pensiero, che cioè gli usurpatori di terre si potevano considerare come benemeriti dell'umanità, perchè coll'aver determinata la proprietà, coll'aver fissato il lavoro delle terre, costoro avevano realmente reso un grande servizio. (*Harità.*)

Non so infatti che specie di progresso possa fare un paese dove il luogo in cui oggi semina Tizio, serve domani ad un altro per pascolarvi; dove insomma nulla vi è di ciò che possa incuorare una popolazione alla tranquillità, all'ordine, al progresso, alla civiltà.

Quindi, per questa parte, io vengo coll'animo, col cuore, se si vuole, nella sentenza dell'onorevole Relatore, poichè non posso seguirvelo colla dottrina.

Ma pur mi pare che una certa distinzione voglia essere fatta fra usurpatori e usurpatori.

Se vi furono transazioni, questa è cosa da vedersi nei giudicati. Se vi sono anche possessi secolari, sta bene. Ma, mi si dice, che vi sono delle usurpazioni abbastanza recenti; che ve ne ha qualcheduna, ed anche d'importanza, che è più giovane del Regno d'Italia. Ciò risulta da relazioni che sono presso l'amministrazione, e ciò crea una opinione pubblica un pochino esigente sopra questo argomento.

Il progetto ministeriale faceva una certa distinzione, e mentre lasciava in possesso chi è al possesso, tuttavia attribuiva a coloro che, essendo possessori di difese transatte, avevano però allargato il possesso loro più di quello che la transazione non comportasse, attribuiva, dico, un aumento nel canone, quasi come compenso della decisione di tutte le questioni.

Eguale si faceva per i possessori di quelle tre parti delle difese della Sila Badiata di cui ha così dottamente parlato l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

A ciò si era indotti dalla considerazione, che noi abbiamo un giudicato del Commissario il quale attribuiva queste terre al Demanio.

Nel fare tale proposizione il Ministero non è condotto da avidità di pecunia, imperocchè, come siamo d'accordo coll'Ufficio Centrale, i

proventi ottenuti dal canone stabilito sarebbero impiegati nel fare strade in quelle regioni, e come vorrebbe il Ministero, ma non consente l'Ufficio Centrale, anche nel promuovere l'istruzione pubblica.

Se pertanto cerchiamo di risolvere la presente questione, non lo facciamo già per procurare al Demanio maggiori introiti, ma coll'intendimento di corrispondere ad una condizione di cose che io non so se sia giuridicamente valutata con esattezza, ma che pure non è senza peso.

Imperocchè non si può negare che vi sia qualche cosa di vero nella proposta, di non trattare alla stessa stregua le usurpazioni di ieri e quelle che datano da secoli.

Sulle altre minori divergenze, io direi che fosse più a proposito parlarne quando discuteremo gli articoli cui si riferiscono; e quantunque io non possa avere amore di paternità al progetto che si discute, perchè l'Ufficio Centrale ha interamente mutato l'ordine del progetto ministeriale, pure, se intendo bene la questione, mi pare che l'obbiezione dell'onorevole Senatore Guicciardi non debba trattenere il Senato dal dare il suo suffragio all'art. 1, che si sta discutendo in questo momento.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Infatti le questioni sono le seguenti, cioè:

Quale è la proprietà del Demanio? Quale è la proprietà degli attuali possessori? Che cosa si deve dare in corrispettivo degli usi civici ai Comuni?

Quanto ai Comuni, loro non si dà poco, giacchè, salvo certe camere chiuse o boschi che lo Stato ritiene a sé anche per necessità della difesa, servendo essenzialmente al mio Collega della Marina, per il rimanente, le terre che spettano al Demanio sono date ai Comuni, e la Commissione dispone che si possano censuare in guisa da provvedere per quegli usi civici di cui parlava l'onorevole Guicciardi.

Le varie quistioni poi relative ai possessi del Demanio, alle proprietà degli attuali possessori, ai canoni e loro affrancamenti, agli usi civici, a ciò che è dato in compenso ai Comuni, si trovano risolte nel contesto della legge, e mi pare che si possano discutere l'una dopo l'altra.

Che se il progetto lasciasse qualche cosa a desiderare e vi fosse da suggerire qualche ag-

giunta, ciò si potrebbe fare man mano che gli articoli saranno esaminati. In tutti i casi l'articolo 1. intorno al quale siamo perfettamente d'accordo Ufficio Centrale e Ministero, risolve, non vi ha alcun dubbio, con perfetta chiarezza la questione che presenta.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Prima che si passi alla votazione di quest'articolo, io desidero di sottoporre all'Ufficio Centrale ed all'onorevole Relatore alcuni dubbi che mi sono sorti dopo le parole che furono pronunciate dall'onorevole Guicciardi ed anche dall'onorevole Ministro, ponendo queste parole dette dai medesimi onorevoli preopinanti in rapporto con quelle dette dall'onorevole Relatore istesso.

Il concetto del 1. articolo, secondo che egli venne così chiaramente spiegando, si può ridurre in queste semplicissime parole, cioè che le terre della *Sila Regia*, le quali sono già state aggiudicate per decisioni che ebbero ad acquistare forza di *re judicata*, e la quarta parte delle terre della *Sila Badiale*, che sono state assegnate al Demanio, debbono (per ora faccio una sospensione della parola) *appartenere* al Demanio.

Questo concetto dell'appartenere si esprime con una parola che, nella significazione legale ha (per quanto io ritengo, e finchè l'onorevole Relatore non mi convinca del contrario, io sarò ancora per ritenere) una speciale portata, la quale non si adatterebbe, per quanto mi sembra, a ciò ch'egli venne spiegando al Senato.

Nè basterebbe la spiegazione che io sarò per richiedere sulla parola *devolute*: vi sono anche altre locuzioni, espressioni, parti o clausole dell'articolo, che mi sembrano, specialmente se raffrontate alle fatte dichiarazioni, bisognevoli di maggior chiarimento.

Devolute! Io parlo ad un'Assemblea dottissima, ed in cui stanno giureconsulti egregi; ma la parola *devolute*, l'espressione di *devolvere* non conviene fuorchè ad una cosa, a un diritto che in quel punto medesimo da uno trapassa in un altro, e tanto ciò è vero che, principalmente in materia di cose demaniali, nel linguaggio del diritto feudale, usavasi la parola *devoluzione* quando il feudo ritornava al supremo Signore e, come si diceva, si devolveva al Demanio.

E che la parola *devolvere* abbia in effetto un

significato speciale; risulterebbe dallo stesso progetto nell'articolo 11; laddove, non saprei per qual ragione, è fatta una distinzione tra una parte che si dice *devoluta*, ed un'altra che si dice *ceduta*.

E sarebbe perfettamente superflua questa mia osservazione quando non tendesse ad un effetto pratico. Ed invero, se si parla delle parti della Sila Regia che già furono aggiudicate in forza d'autorità irrevocabile, queste appartengono già al Demanio, senza che occorra alcuna dichiarazione nè di legge nè di altre autorità, chè nessun superiore all'autorità della cosa giudicata ha vi in società civile. Dunque, per questa parte, se l'articolo 1. che sta in discussione, mira unicamente a confermare l'autorità della cosa giudicata, a me pare, più che inutile e superfluo, da evitarsi, onde non dar luogo ad interpretazioni o dubbi circa i diritti individuali, di cui mi occuperò in seguito.

Dico pertanto, che non si potrebbe comprendere l'utilità o lo scopo di altre locuzioni.

Di pien diritto, si dice, ma forse per indicare come il trapasso si faccia immediatamente senza dichiarazione di sorta, e quasi quasi, come la parola medesima significa, messa in contrapposto col *fatto*.

Desidererei dunque di sapere non solo perchè sia usata la parola *devolute* riguardo alla *Sila Regia*, che è già demaniale per diritto aggiudicato, ma ancora perchè vi si sia aggiunta questa qualifica di *pieno diritto*.

Desidererei ancora sapere il perchè, a questo che sono dichiarazioni così ampie, che maggiori non si potrebbero desiderare, si sia ancora voluto aggiungere, *nelle loro integrità*.

Questa parola *integrità*, od è superflua od è perfettamente inutile, massime per la *Sila Regia*, materia di cosa anteriormente giudicata; ovvero, colla parola *integrità* si vuol indicare, per ragione, la superficie, ed allora la cosa già è definita, *totalità* per la *regia* un *quarto* per la *badiale*, e quindi si direbbe niente; ovvero la *integrità* significa tutti i diritti che vi potevano essere annessi, ed allora si dice troppo, o si dice diverso di quello che si vuole. Si dice troppo, perchè, quando codeste proprietà fossero assoggettate ad alcune restrizioni, si correrebbe il pericolo di dire niente, se non si volessero trasmettere nel Demanio quei diritti che al Demanio già competessero.

Ma la cosa ancora più grave dell'essersi e

Ministero e Ufficio Centrale accordati per significare l'espressione del trapasso colla parola *devolute*, la cosa più grave, dico, sta nella clausola seguente: *non ostante qualunque possesso o richiamo*. Io non saprei per quali ragioni, per quali considerazioni, potesse un diritto, che per caso spettasse, e come tale potesse trovarsi riconosciuto con una ragione giuridica, un diritto, per conseguenza, che si deve più di tutto rispettare, potesse, dico, dal legislatore annullarsi con una clausola, che, se non è superflua e priva di effetto, sarebbe ingiusta e viziosa.

Non si parli della *Regia*, che trovasi protetta dalla cosa giudicata; ma per le difese della *Sila Badiate* che furono semplicemente assegnate, non in modo così solenne; il Senato che sebbene legislatore (ben s'intende col concorso degli altri poteri), può far tutto, peraltro non può mai ledere un diritto acquistato, non mai fare una cosa ingiusta, non può fare ciò che la legge fondamentale e sociale pone sotto la tutela dell'autorità giudiziaria. Ora, con qual diritto il legislatore verrebbe a chiudere qualunque via all'esperimento di ragioni, le quali fossero suscettive di essere tradotte in giudizio? *Non ostante qualunque possesso o richiamo*, si direbbe dal legislatore. Ma allora bisognerebbe pure che il giudice, al quale si presentasse contestata legge, si vedesse interdotta la facoltà di esaminare il fondamento giuridico del possesso o della ragione legittima che si può acquistare; e se il giudice facesse altrimenti, servirebbe alla sua coscienza col riconoscere e discutere un diritto che non dipende dal legislatore, ma si renderebbe fedifrago a quel rispetto, a quella osservanza che egli deve al precetto del legislatore qualsiasi. Dunque se qualche ragione, se qualche diritto esiste, il quale possa essere intinto di quel vizio a cui accennava il Ministro delle Finanze, noi non abbiamo bisogno di seguire altra via, fuor che quella del giusto e dell'onesto, ai tribunali, i quali riconosceranno dove e come stia codesta ragione. Qui appunto è il caso di riassumere quello che diceva in principio.

Forse il Ministero quando ha proposto, l'Ufficio Centrale quando credette di usare delle stesse parole ponendole in altro ordine, hanno creduto di voler significare che, a malgrado vi fosse autorità di cosa giudicata, tuttavia potesse ancora ammettersi una qualche discussione sotto qualche altro punto di vista;

ma in tal caso (giacchè l'onorevole Signor Guardasigilli mi fa un cenno affermativo) non sarebbe già colla parola dichiarativa *devolute*, ma piuttosto col riconoscere e rifermare costesti diritti.

Il legislatore, il quale può bensì disporre dei diritti demaniali dello Stato, non può disporre dei diritti dei privati cittadini, non aveva nè punto nè poco il bisogno di fare una dichiarazione che dipende unicamente dall'esecuzione di quei diritti che spettano al demanio medesimo.

Mi riassumo dunque, e dico che se il legislatore con questo articolo 1. si propone di confermare unicamente l'autorità della cosa giudicata per riguardo alle terre della *Sila Regia*; se, quanto alla quarta parte delle terre della *Sila Badiate*, si propone di farne un'assegno, quasi in via ed a titolo di divisione transazionale, la prima disposizione avrebbe la cannonizzazione, la conferma dell'autorità di *re judicata*; si verrebbe colla seconda al consolidamento della proprietà rimanente. Ma, ad ogni modo, in quella ipotesi, il legislatore lo faccia con forme, le quali significhino l'utilità e l'interesse che vi potrebbero avere coloro medesimi, i cui diritti sarebbero in parte riconosciuti, mediante l'abbandono di una parte di essi.

Ecco in qual forma, taluna delle idee dell'onorevole Senatore Guicciardi potrebbe forse trovare il suo soddisfacimento, in qual forma potrebbero scomparire quei dubbii che sorgevano nell'animo dell'onorevole Ministro delle Finanze, ed in qual forma infine noi potremmo sfuggire, od al sospetto di fare una legge che venga ad intercidere, a violare, a turbare diritti privati, oppure di concedere qualche conferma a diritti che, viziosi per usurpazione anche recente, meritino di essere richiamati a rigoroso sindacato:

Attendo le spiegazioni, che certamente non mancheranno di essermi date; e se, come spero e confido, esse saranno per soddisfarmi, non avrò altro che ad unire il mio plauso a quelli che vennero fatti dall'onorevole Ministro delle Finanze; in caso contrario, e secondo che la discussione sarà per indicarmi, mi riserverò di fare qualche proposta.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Mi riservo di

rispondere all'onorevole Ministro delle Finanze sul dubbio da lui sollevato in quanto alla diversità di trattamento per le prestazioni dovute dai diversi possessori della Sila, allorchè sarà sottoposto a discussione l'articolo 4. Non è cosa facile rimuovere l'onorevole Ministro dal suo proponimento, ma non voglio perdere la speranza di guadagnarli l'animo suo per desistere da quell'aumento del quinto da lui tanto desiderato. Per ora sento il dovere di corrispondere al cortese invito fattomi dal dotto Senatore Ferraris, ed inteso ad ottenere opportune spiegazioni sull'autorità della cosa giudicata che egli crede di essersi fuori di proposito ricordato in un progetto di legge speciale.

Ben ha osservato l'onorevole preopinante che non è ufficio del legislatore di dichiarare la efficacia della cosa giudicata. Certamente quello che si è giudicato non richiama più l'attenzione dell'autorità legislativa; e se i giudicati pronunziati offrano materia a contestazione, sta nel potere giudiziario la podestà di definirli.

Ma un altr'ordine d'idee è prevalso nell'Ufficio Centrale per ricordare nell'art. 1 del progetto di legge l'autorità delle sentenze del Commissariato civile passate in cosa giudicata, perocchè, come si è accennato nella Relazione, i proprietari delle difese, alla caduta della passata signoria, gridarono contro l'arbitrio sostituito alla legalità, ed allegando che dopo la costituzione del 10 febbraio 1848 erano cessati i poteri del Commissario civile, il quale esercitava giurisdizione straordinaria con illimitati poteri, reclamavano innanzi al potere giudiziario e con domande al Governo la dichiarazione d'inefficacia di tutti gli atti del Commissariato civile emanati dopo il 10 febbraio 1848. Non sono mancate sentenze di tribunali che hanno dichiarato nulli i pronunziati del Commissario civile *ex defectu potestatis*, ed il governo della Luogotenenza si preoccupò di questa quistione. Nè il Ministro Minghetti mancò di coraggio per sciogliere questo nodo col proposito di annullare tutti gli atti del Commissariato civile, che considerò un tribunale arbitrario ed incostituzionale.

Nè questa quistione è morta, perocchè non mancano oggidì uomini illuminati ed onorevoli nel propugnare la incostituzionalità degli atti del Commissariato civile, e sono grato all'onorevole Ministro delle Finanze per avermi cor-

tesamente comunicato, nel momento in cui la mia Relazione era in corso di stampa, un rapporto a lui indirizzato nel dicembre ultimo dall'onorevole Prefetto della provincia di Cosenza, nel quale si accenna che i giudicati del Commissariato civile si dovessero rivedere da una suprema magistratura, appunto perchè risentono d'incostituzionalità. — Bene spesso in questo mondo lo zelo guasta il bene, come la prudenza corregge il male; e se si dovesse nuovamente ritornare sulle cose decise dal Commissariato civile, si alimenterebbe nei Comuni la favilla della discordia, e verrebbe meno lo scopo cui mira la presente legge, che è quello di dar la pace a due belle provincie del regno.

Se dunque ancora ferve la quistione sull'autorità del Commissariato civile, e l'Ufficio Centrale ritiene di doversi rispettare i fatti compiuti, ben comprende il dotto Senatore Ferraris che si è parlato nell'art. 1° dei giudicati del Commissariato civile, per definire che la sua autorità essendo stata conservata dopo la costituzione del 1848, le sentenze da lui pronunziate e passate in cosa giudicata per mancanza o per rigetto del gravame, hanno prodotto l'effetto della demanialità delle terre in favore del fisco.

Non intendo poi d'entrare in discussioni giuridiche col dotto Senatore Ferraris in ordine all'a parola *appartenere*, che vorrebbe introdotta nell'art. 1, poichè non potrei stare a tenzone con lui, e d'altronde, distratto ora dalle cure della carica, mi sento una sorgente tutta inaridita.

Ciò non pertanto abbiamo la ventura di fare queste grandi discussioni scientifiche in Roma; ed Ulpiano e Papiniano non mancheranno di venirci in soccorso; e per mia buona ventura ricordo in questo momento, che il vero concetto giuridico della parola *pertinere* sta in una delle leggi del Digesto sotto il titolo *De verborum significatione*, che ha offerto materia a quella classica scuola, che camminò sulle tracce de' due Gotofredi, di svolgere ampiamente questa materia. Ma sono certo di rallegrare l'animo del dotto preopinante, che le parole *di pieno diritto devolute al demanio* esprimono nettamente il concetto *in subiecta materia*, poichè le abbiamo desunte da quelle leggi del Digesto, sotto il titolo *De jure fisci*, perocchè trattandosi di beni passati dagli occu-

patori del Demanio, bisognava adoperare le stesse parole dei giureconsulti romani *DEVOLUTA bono ad fiscum*. La devoluzione, per effetto della dichiarata demanialità delle terre, importa il passaggio dell'a proprietà al demanio, a segno tale, che qualunque possesso in contrario non pregiudica la operata devoluzione.

Sarà della saviezza del Senato apprezzare le fatte osservazioni; quanto a me dichiaro che l'Ufficio Centrale persiste per la votazione dell'articolo come è proposto.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Io mi permetterò di domandare un altro schiarimento. In quest'articolo è detto che s'intenderà di ragione del Demanio tutto che risulterà definito da sentenze passate in autorità di cosa giudicata. Ora, il Commissario Barletta era ancora nell'esercizio delle sue funzioni, quando sorsero gli avvenimenti per cui si unirono all'Italia le provincie meridionali: ne viene da ciò, che di questa grande operazione che stava facendo il Commissario Barletta, una parte venne chiusa ed ultimata, e le sentenze che vi si riferivano passarono in cosa giudicata; un'altra parte, benchè condotta quasi a termine, non ebbe fatte le sentenze definitive per sola mancanza di tempo. Ora, con questa legge, all'articolo 2 si verrebbe a determinare, che tutti questi possessi in controversia su cui già pendevano giudicati, ed a riguardo dei quali erano già emessi giudicati interlocutori dal Commissario Regio, e già fatte le altre operazioni di verifica, abbiano a rimanere senz'altro liberi nelle mani degli attuali proprietari. A me pare che in questo non ci sia parità di trattamento, nè equità, poichè in sostanza è da questione di tempo e non da disparità di diritto che si fa dipendere, se alcuni possessori vengono spodestati, e se altri vengono non solo mantenuti nel loro possesso, ma resi senz'altro liberi proprietari.

Io ho domandato uno schiarimento su questo punto per sentire se realmente l'articolo 1 di questa legge, messo a raffronto dell'articolo 2, conduca a così ingiusta conseguenza.

PRESIDENTE. Permetta, ora è in discussione l'articolo 1.

Senatore GUICCIARDI. Noto però che l'art. 1° ha stretto rapporto e riceve interpretazione dal 2°.

Nel 1° è detto che la cosa giudicata stabi-

lisce il diritto del Demanio. Per valutare la vera portata di questo concetto, era necessario avvertire come l'operazione del Commissario civile non avesse avuto compimento, e come identiche questioni si trovassero sciolte con sentenza passata in giudicato, mentre per altre già disposte, mancavano le formalità di complemento. Di conseguenza si farebbe coll'articolo 2 una diversa posizione ai proprietari posti in eguali condizioni, ad alcuni dei quali si torreb' e tutto, mentre ad altri si darebbe tutto.

Mi pare quindi che sia necessario mettere un accordo nel trattamento di questi proprietari, che non offenda la giustizia: o si dia a tutti, o si tolga a tutti.

Senatore SCIALOIA. In una legge così complicata, se a proposito di un articolo si domandano spiegazioni anticipate su di un altro e si sollevano questioni, che pur sorgendo una ad una si vedrà che sono molte e difficili, noi non verremo mai a conclusione.

Con l'art. 1° si risponde a questo semplice quesito, cioè, nell'entrare in questo ginepraio delle questioni silane, vogliamo noi partire da un punto fisso, che è quello di rispettare le decisioni del Commissario civile, e i provvedimenti sovrani del tempo; ovvero aggiungere alle gravissime questioni che dovremo risolvere per l'avvenire anche tutte le altre che, bene o male, sono state più sufficientemente risolte per il passato?

È questa una questione gravissima per se medesima, ed è questa che definisce l'art. 1.

Volere a questo proposito sapere che cosa poi faremo per tutte le altre ancora non definite, è esigenza, mi permetta l'onorevole Guicciardi, che non può essere soddisfatta in un articolo solo, perchè a soddisfarla è destinata tutta quanta la legge. Egli potrà disapprovare il modo proposto da noi per risolvere tutte le svariate quistioni o taluna di esse, e proporre tutti quegli emendamenti che crede a ciascuno degli articoli, se gli pare che il modo col quale noi proponiamo di risolverle, non sia giusto.

Ma quelle questioni non possono essere commiste e transunte tutte in un articolo, o tutte trattate ad occasione di un articolo senza il pericolo di non far nessun passo avanti nella discussione di questa legge.

Noi dunque ripeto, riserbandomi di rispondere alle questioni accennate dall'onorevole

Guicciardi, limitiamoci ora a domandare al Senato che voglia pronunciarsi sopra questo semplicissimo quesito, se cioè vogliamo, come punto di partenza, stabilire che quelle questioni le quali sono state risolte dal Commissariato civile con sentenze passate in giudicato, e dal cessato governo con atti che hanno avuto la loro esecuzione, debbano essere rispettate.

A noi è sembrato di sì, non ostante che, come disse il dotto mio Collega Miraglia, si sia sollevata una questione di *incostituzionalità*, contro, non lo stabilimento del Commissariato civile, ma il proseguimento del Commissariato stesso dopo la promulgazione della Costituzione Napolitana del 1848.

E dico ciò, perchè il Commissariato civile fu istituito sino dal 1838, e funzionò prima, durante, e dopo il 1848.

Sicchè non può neppure affermarsi che quell'istituzione sia stata fatta dopo che arbitrariamente il Re di Napoli ebbe abolita la costituzione. Ma fosse pure; quante sono le leggi, o Signori, che, quantunque non sempre conformi a giustizia, pure Voi avete rispettato e rispettate ogni giorno nella loro applicazione, ancorchè sieno state fatte dal Re di Napoli dopo il 1848?

Se vogliamo procedere con troppo assoluto rigore nelle cose umane, noi non faremo che raggirarci sempre tra quistioni già risolte per l'addietro, anzichè affrontare la risoluzione di nuovi e più urgenti problemi.

Oggi dunque si solleva una quistione generale di costituzionalità; volete voi accettarla? O volete, per entrare a risolvere le quistioni ancora vive, rispettare le estinte, stabilendo questo punto di partenza, cioè, che il giudicato sia definitivamente giudicato, e che le risoluzioni fatte per sentenze o per atti Sovrani di quel tempo già eseguiti, non sieno più sottoposte a nuovo esame?

Non intrichiamo questa questione colle altre: quella è la prima questione che si solleva nel 1. articolo.

Quanto poi alle parole *devoluzione* e *integrità*, ha già detto abbastanza il dotto Relatore mio Collega: ma acciò che siano sempre più tranquille le coscienze degli onorevoli Senatori, sappiano che per le sentenze passate in giudicato, una parte de' possessi fu ordinato che si dovesse devolvere al Demanio, e che intanto una porzione di queste terre, devolute in diritto,

possono essere per via di fatto, o per nuove usurpazioni, ricatrate nel possesso de' primi occupatori giudicati. Noi, riferendoci a terre precedentemente indicate con due qualificazioni, cioè, quelle su cui ha definito il Commissariato civile con sentenze passate in giudicato, e quelle che si determinano come formanti la quarta parte della Sila Badiale, diciamo, che debbono entrare nel Demanio nella *loro integrità*, perchè veramente il Commissario civile definì alcune estensioni di terre reintegrate al Demanio, ed una disposizione sovrana assegnò per gli usi civici de' Comuni quella quarta parte della Sila Badiale.

Noi che con questa legge vogliamo stabilire larghe transazioni, abbandonando ai Comuni tutto ciò che potrebbe venire al Demanio, acciocchè facciano delle strade, acciocchè provvedano ad altri bisogni, noi che abbiamo queste intenzioni e che siamo mossi da questi propositi, vogliamo anche rispettare il possesso degli altri 3/4: ma intendiamo dichiarare che i demanii già limitati nella Sila Regia, e questa quarta parte della Badiale, e tutte le altre terre in cui il Commissario regio ha già pronunciato, debbano legittimamente restare al Demanio nella loro integrità.

Nè la *integrità* può dirsi che contrasti al quarto; perciocchè la quarta parte d'un tutto è una quantità determinata, che presa per se medesima può essere integra o scemata.

Avendo date queste spiegazioni agli onorevoli miei Colleghi, e in particolare all'onorevole Senatore Guicciardi, che è quanto noi interessato a fare che la discussione di questa legge cammini speditamente; spero che il Senato vorrà pronunziarsi con l'adottare o respingere questo primo articolo, il quale non fa altro che definire la questione che ho esposta.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, rileggerò l'articolo 1° per metterlo ai voti.

« Art. 1. Le terre della Sila Regia che furono dichiarate demaniali con sentenze del Commissario civile passate in giudicato, e la quarta parte delle difese nella Sila Badiale, già assegnate al Demanio, non ostante qualunque possesso contrario, opposizione o richiamo, sono di pieno diritto devolute, nella loro integrità, al Demanio dello Stato. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 2°.

« Art. 2. Tutte le contestazioni relative alla proprietà delle terre Silane ed alla estensione delle difese sono estinte. — I possessori di queste terre nella Sila Regia sono dichiarati liberi ed assoluti proprietari dei loro possedimenti.

» Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale. »

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. L'articolo 1° fa tre categorie delle terre Silane; le terre della Sila Regia dichiarate demaniali con sentenza del Commissario civile passate in giudicato, le difese della Sila Badiale, assegnate per un quarto al Demanio, e per gli altri tre lasciate ai rispettivi possessori.

Chieggo se, quando venisse approvata la prima parte dell'articolo 2, e sorgesse la controversia per i tre quarti delle terre della Sila Badiale, che pure sono terre silane, i tribunali troverebbero, nel precetto che estingue tutte le controversie di questa legge, un ostacolo per definire le controversie che sorgessero tra i proprietari di essi tre quarti.

Bramerei dall'Ufficio Centrale spiegazioni in proposito.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Votato l'articolo 1. non sarà malagevole cosa rispondere alle obiezioni che nel corso della discussione si possano presentare sul contenuto degli articoli seguenti.

Non perdendo di mira lo scopo di risolvere tutte le controversie sull'Agro Silano, e posto mente che le controversie tra il Demanio ed i privati, pendenti innanzi al Commissariato civile, si riferivano alla proprietà delle difese, sostenuta dai possessori ed impugnata dal Demanio, facilmente si comprende che, prevalso nel seno dell'Ufficio Centrale il principio della prescrittibilità del Demanio Regio, si dovevano con l'art. 2. dichiarare estinte le controversie sulla proprietà delle terre nella Sila Regia, e come conseguenza di esserne proprietari i possessori. Ma per le tre quarte parti della Sila Badiale, non si doveva fare nè si è fatta alcuna dichiarazione di rimanere estinte le controversie, per la ragione semplicissima che dopo la cosa giudicata che ha attribuito al Demanio queste terre, è di già finita ogni controversia; e si

è potuto adottare il benefico e benevolo provvedimento di dichiarare proprietari di queste terre i possessori, il cui possesso è loro rimasto per la ordinata sospensione del rilascio, in omaggio della ritenuta prescrittibilità del Demanio Regio.

Era inutile adunque, anzi cosa pericolosa, esprimere nell'articolo in esame, che la estinzione della lite si riferisse unicamente a quelle tra il *Demanio* ed i *privati*, perocchè innanzi al Commissariato civile le controversie erano appunto tra il Demanio ed i privati sulla spettanza delle difese: certamente le quistioni di un ordine diverso e quelle fra privati non rientravano nella giurisdizione del Commissariato civile, e si risolvevano con le regole del diritto comune.

La difficoltà grave adunque sul contenuto di questo articolo sta nel principio da cui è informato; e l'Ufficio Centrale ed il Ministero sono in una sostanziale divergenza.

Imperciocchè, secondo il progetto ministeriale si lascia in facoltà dei possessori delle terre, o di continuare le liti pendenti, o di accettare una transazione offerta mediante il pagamento di un capitale corrispondente alla *ftda*, *giogatico* e *granetteria* ed aumentato di un quinto; e per lo contrario l'Ufficio Centrale vuole rispettato il loro possesso garantito dalla prescrizione.

Ond'è che se il Governo, nell'accettare il contro progetto dell'Ufficio Centrale, ha dichiarato, per bocca dell'onorevole Ministro delle Finanze, che accetta a malincuore il sistema prevalso in esso Ufficio Centrale, intende però sostenere di doversi da costoro corrispondere l'aumento del quinto sulle prestazioni della *ftda*, *giogatico* o *granetteria*.

Nella discussione dell'articolo 4, farò le mie preghiere al Senato per vedere respinto l'aumento del quinto sul quale insiste l'onorevole Ministro.

Impertanto non posso persuadermi come inclinandomi al sistema dell'Ufficio Centrale di rispettare il possesso garantito dalla prescrizione, si volesse poi ottenere come prezzo di questa concessione un corrispettivo. Se è vero che il possesso è titolo legittimo di proprietà, è pur vero che deve rispettarsi come legge inviolabile; ed un governo che si rispetta, non può nell'interesse del demanio richiedere un corrispettivo, allorchè piega la fronte a

questa sorgente legittima di proprietà. — Nella Relazione non ho mancato di largamente trattare questo arduo problema della prescrivibilità del Demanio Regio, e mi duole soltanto che per le mie deboli forze e per la strettezza del tempo, non ho potuto forse colpire a segno. A noi è parso che, per non errare, bisognava rimontare alle sorgenti per conoscere la vera natura del Demanio Regio nelle monarchie, non dimenticare i principii fondamentali di diritto pubblico sul patrimonio della Corona per dedurne la prescrivibilità del Demanio Regio. Chi voglia investigare la origine delle monarchie costituite in Europa, vedrà che quasi tutte ebbero il loro patrimonio, poichè lo Stato allora si manteneva più con fondi addetti alla Corona che con tributi.

E ciò non ostante, prima che un patto nazionale limitasse la facoltà del Sovrano, cotali fondi si alienavano a suo beneplacito. Nell'ex-reame di Napoli non vi era nè legge, nè patto che avesse vietato l'alienazione delle terre demaniali, e nella relazione ho presentato la storia del diritto pubblico europeo, e specialmente dell'ex-reame di Napoli sull'alienazione del Demanio regio, per dedurne che tutto quello ch'è alienabile, è prescrivibile.

Se adunque il Governo si accosta a questi principii professati dall'Ufficio Centrale, e se il dotto Collega Ferraris non ha levato la sua voce per oppugnarli, la nostra discordanza si riduce nella sostanza a formulare con maggiore chiarezza l'articolo in discussione, affine di allontanare qualunque erronea interpretazione; e sotto quest'unico rapporto, l'Ufficio Centrale non incontra alcuna difficoltà a sostituire all'articolo una nuova redazione.

Senatore FERRARIS. Io debbo fare al Senato una confessione. Io mi trovo sempre, e me ne duole, combattuto da due sentimenti, facendo delle osservazioni all'Ufficio Centrale: da una parte dal desiderio che sarebbe in me grandissimo di udire dalle eloquenti e dotte parole dell'onorevole Relatore gli insegnamenti, di cui non potrei a meno di far tesoro, e per questo e per altri argomenti; dall'altra dal timore di non aver potuto spiegare con sufficiente chiarezza un concetto che è semplicissimo, e che negli schiarimenti così ampi, così facondi e così dotti dell'onorevole Relatore, non troverebbe quel modesto soddisfacimento che io solo mi proponeva di conseguire. Ritornan-

docì sopra adunque, io vorrei proporre, se così piace all'Ufficio Centrale, una lievissima aggiunta alla prima parte dell'articolo.

Qual era il dubbio che mi avventurava di proporre? È questo: che parlandosi di terre silane nella prima parte di questo articolo 2, e terre silane essendo quelle aggiudicate anteriormente al Demanio, come le tre quarte parti che si dichiarano in potestà dei possessori; quando s'introducesse un precetto legislativo riguardo ai terreni silani in genere, s'intenderebbero comprese in quella disposizione tutt'e tre le categorie di esse terre, e ne nascerebbe questa strana conseguenza, che i proprietari di questi tre quarti di Sila Badiale, quando avessero delle questioni speciali tra loro non potrebbero più definirle, perchè troverebbero un ostacolo nella disposizione medesima della legge.

Dunque, se così piacesse, e sarà questa la seconda ed ultima proposta che io farò in questa discussione, a me sembrerebbe tolto ogni inconveniente dicendosi:

« Tutte le contestazioni relative alla proprietà delle terre Silane ed alla estensione delle difese col Demanio, sono estinte. »

Voci. Bene! è giusto.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Sono dispiacente di non poter accettare l'emendamento proposto dallo spettabile Senatore Ferraris, poichè mi sembra che potesse portare più tenebre che luce. Lodevole è al certo il suo divisamento di vedere eliminate tutte le difficoltà nella esecuzione di una legge che mira al salutare scopo di estinguere le liti; ma non vorrei che per evitare Scilla, si urtasse in Cariddi.

Pongasi mente al regio Decreto che istituì il Commissariato civile, e ne determinò le attribuzioni, e si rileverà a prima vista che il presente progetto di legge mira unicamente ad adottare quei salutari provvedimenti che potessero estinguere le controversie derivanti dagli atti del Commissariato civile nei limiti delle attribuzioni a lui deferite.

Ora, abbiamo già dimostrato quali erano le questioni che rientravano nelle attribuzioni del Commissariato civile, e l'art. 2 del progetto di legge estingue ogni controversia sulla proprietà delle terre Silane nel rapporto delle

azioni istituite dal Demanio. Ma le altre quistioni tra il Demanio ed i privati e tra i privati fra loro per una causa diversa da quella che attribuiva giurisdizione al Commissariato civile, non saranno al certo colpite dalla sanzione dell'a presente legge. Tali contestazioni si trovano già regolate dal diritto comune, e rientrano nella giurisdizione delle autorità competenti.

Piuttosto fa qualche impressione la obbiezione che, dichiarati i possessori nella Sila Regia liberi ed assoluti i proprietari nei loro attuali possedimenti, non si trova nell'art. 2 chiaramente espresso il concetto che s'intende parlare di quei possessori aventi un possesso valevole per la prescrizione.

L'Ufficio Centrale non ha creduto di far questa dichiarazione, si perchè trattandosi delle contestazioni ventilate sotto il Commissariato civile, non si revocava in dubbio il possesso durato per un tempo necessario per la prescrizione; si perchè malagevol cosa sarebbe quella di stabilire nella legge il giorno da cui avesse dovuto cominciare il possesso per profittare il possessore della presente disposizione legislativa. Ad ogni modo non sarà al certo l'Ufficio Centrale ostinato nel persistere nella redazione dell'articolo in esame, e profitterà dei lumi che daranno gli altri oratori, per divenire ad una nuova redazione, purchè rimanesse fermo il concetto di doversi considerare i possessori quali proprietari per effetto della prescrizione.

Senatore GUICCIARDI. Le disposizioni contenute in questo articolo della legge sono fra le più gravi, e le osservazioni che feci al primo articolo, in qualche modo sono giustificate dalle parole dell'onorevole Relatore, e ne dimostrano la non assoluta inopportunità, dacchè Egli dall'adozione del primo articolo fa ora scaturire la necessità di approvare il secondo come conseguenza di quello.

Col I articolo dissi che a me non pareva abbastanza bene definita e determinata la proprietà del Demanio; ora devo dire che le determinazioni prese in questo secondo articolo, peccherebbero per eccesso opposto. In esso è disposto che abbiano a considerarsi estinte e sciolte tutte le questioni in corso, e che i possessori di terre Silane, qualunque sia il titolo e modo dei loro possessi, abbiano a ritenersi liberi ed assoluti proprietari delle terre.

Questa disposizione mentre dà luogo a diversità di trattamento, come ho accennato, conduce a gravissime conseguenze.

Se la questione si volgesse unicamente fra il Demanio e i possessori, io sarei larghissimo nell'accettare qualunque transazione all'oggetto di sanare tutto quello che ci è d'irregolare nell'usurpazione di questi terreni; ma qui ci è di mezzo l'interesse dei terzi, cioè de' veri utilitari dei terreni silani, che sono i Comuni e gli usuarii, i quali vengono ad essere pregiudicati dalla facilità con cui la legge converte il fatto delle usurpazioni in diritto reale di libera proprietà. Mi pare quindi che le disposizioni di quest'articolo siano troppo assolute, e che non riguardino abbastanza alle conseguenze di una larghezza che tornerebbe a danno degli altri.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Anch'io in verità ho dei dubbi sulla compilazione di questo art. 2, e siccome tutta la differenza fra il progetto ministeriale e quello della Commissione sta principalmente in certe modificazioni portate a questo articolo 2, e in altre che sono scritte nell'articolo 3, così permetta il Senato che io indichi brevemente quali sieno i miei dubbi intorno all'articolo medesimo.

Prima di tutto io convengo col dotto ed erudito Relatore che qui, in quest'articolo, non si parla, nè si è inteso parlare di altro, se non delle contestazioni fra i possessori delle terre silane ed il Demanio; e che per conseguenza tutto quello che ha rapporto a questioni di diritto privato, intercedenti fra i terzi possessori delle terre medesime, è materia regolata dal diritto comune, e non fa, nè può far oggetto della legge presente.

Ciò non pertanto, pur ritenuto questo principio, io non saprei comprendere perchè il Relatore trovi tanta difficoltà a spiegare siffatto concetto nell'articolo medesimo.

La formola come sta scritta: *tutte le contestazioni relative alla proprietà delle terre silane ed all'estensione delle difese, sono estinte*, è in verità troppo generale, troppo comprensiva.

Intendo che per coloro che veggono i motivi di questa legge, le origini che ha avuto, le ragioni che l'hanno consigliata, sia chiaro che in essa non si tratti se non delle questioni

tra il Demanio ed i possessori delle terre. Ma la formola usata rimane pur sempre troppo estesa.

Ora, domando, se si può risolvere la questione con una semplice aggiunta nella legge, col dire per esempio: « *tutte le contestazioni vertenti col Demanio* » perchè non aggiungere queste parole, e troncane così ogni possibile difficoltà avvenire nella interpretazione della legge stessa?

Io pregherei quindi il Relatore, nella ipotesi che non v'incontri difficoltà grandissime, ad aggiungere queste parole nell'articolo, non foss'altro, per renderlo più chiaro.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma credo vi sia anche qualche altra cosa da fare.

Io convergo coll'onorevole Relatore che nel concetto della legge presente, vi sono due cose a distinguere: le questioni già giudicate dal Commissario Regio, e quelle rimaste non definite, e perciò tuttavia pendenti.

Quanto alle questioni già giudicate dal Commissario Regio, avete udito che le sue decisioni erano state impugnate d'incostituzionalità, per essere cessati i poteri del medesimo per effetto della costituzione del 1848. A rimuovere questa questione era mestieri di stabilire nella legge un articolo, il quale, in questa grande transazione di controversie secolari, avesse cominciato dallo stabilire che tutto ciò che è stato deciso da quel Commissario regio e che ha preso forza di cosa giudicata, o perchè non è stato interposto, a tempo debito, appello o reclamo, o perchè è stato questo risolto con rescritto sovrano, come allora si praticava, abbia tutta l'autorità della cosa giudicata, e debba essere eseguita ad onta di qualunque reclamo od opposizione.

Restava pertanto una seconda questione, quella che riguarda le contestazioni tuttavia pendenti; perchè avete udito che delle molteplici controversie che erano sorte intorno ai possessi della Sila, talune erano state definitivamente risolte dal Commissario regio, altre, quando cadde la dinastia Borbonica, erano tuttavia pendenti.

Ora, Signori, che cosa proponeva il Ministero rispetto a queste questioni pendenti?

Il sistema del Ministero si trova negli articoli 13, 14 e 15 del progetto ministeriale.

L'art 14, che corrisponde con altra dicitura

all'art. 1, stabiliva che le sentenze del Commissario civile sulle quali nel tempo prescritto non fu interposto ricorso presso la Giunta dei gravami, e quelle che dietro l'avviso della giunta, furono regolarmente approvate con determinazione sovrana, passino in giudicato. Per le questioni poi non risolte, l'art. 13 diceva: « Tutte le cause relative alla *proprietà* delle terre silane e sulla estensione delle difese saranno intraprese e continuate nella via più spedita e sommaria, giusta le norme dell'art. 14 della legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865. »

Dunque, secondo il progetto ministeriale, le cause pendenti avrebbero dovuto essere proseguite e giudicate in via sommaria dall'autorità giudiziaria. E notate che queste cause si riferivano ad una duplice categoria di questioni; quelle cioè relative alla proprietà delle terre silane per decidere se erano soggette o no a prescrizioni; e quelle relative alla estensione delle difese, perchè oltre i possedimenti riconosciuti in quelle transazioni di cui ha parlato l'onorevole Relatore, si presumeva esservi state posteriori usurpazioni di terre.

Ora, per queste cause pendenti, nel mentre l'art. 13 del progetto ministeriale lasciava libertà alle parti di proseguire il giudizio, l'articolo 15 concedeva loro la facoltà di troncarlo, per mezzo di un'equa e mitissima transazione. Per questa i possessori delle terre Silane che preferissero evitare il giudizio, potevano divenire liberi ed assoluti proprietari degli attuali loro possedimenti, quando assumessero l'obbligo di corrispondere al Demanio un capitale eguale a venti volte la prestazione annua cui sono soggetti, ed al valore degli alberi del fondo ed i possessori di difese transate, la cui estensione sia tuttavia controversa, potevano essere mantenuti nell'integrità dell'attuale loro possesso mediante l'aggiunta di un quinto alla somma costituita dalla capitalizzazione della prestazione già per loro convenuta.

La Commissione ha seguito, Signori, un altro sistema. Per troncane ogni possibilità di lite ed ogni controversia, ha stabilito nell'art. 2. che tutte le contestazioni relative alla proprietà delle terre Silane ed alla estensione delle difese, sono estinte; e che i *possessori* di queste terre nella Sila Regia sono dichiarati liberi ed assoluti proprietari dei loro possedimenti, purchè paghino quel tal capitale stabilito dalla legge. E così

ha tolta ogni distinzione tra le terre occupate prima e le terre occupate posteriormente alle antiche transazioni.

Ora, una prima questione può sorgere: se sia giusto, se sia equo trattare con tanta differenza gli occupatori delle terre Silane per i quali già sono state dal Commissario Regio ordinate le reintegre, e quelli per i quali pende tuttavìa il giudizio. I primi hanno già perduto il possesso delle terre occupate dopo le transazioni; ed il prezzo del loro riscatto è proporzionato al prezzo della pattuita prestazione sopra la estensione delle terre loro effettivamente conceduta. I secondi pel prezzo medesimo verrebbero a godere non soltanto della estensione loro concessa, ma ancora di quella posteriormente occupata, per la quale non pagherebbero alcun capitale. Questo doppio e contrario trattamento non sembra certamente secondo una rigorosa giustizia.

D'altra parte non si comprende perchè lo Stato debba essere tanto largo di concessioni per queste occupazioni ed usurpazioni successive. Il progetto ministeriale, con quell'aggiunta del quinto, serbava al certo una regola più conforme a rigorosa giustizia.

Ma lasciando per ora tale questione, e fermandoci alla locuzione dell'articolo 2. queste parole: « *I possessori di queste terre nella Sila Regia sono dichiarati liberi ed assoluti proprietari dei loro possedimenti* », — a quali possessori si riferiscono? Di quali possessori intendono parlare? Dei possessori di ieri, dei possessori di oggi, di quelli di cento anni fa? dei possessori riconosciuti dal Commissario Regio nel 54? dei possessori precedenti al 1838, o di quali mai?

Preveggo che l'onorevole Relatore dirà: vedete, siccome si parla di contestazioni, così sono i possessori per i quali le contestazioni sono già cominciate. Ma questa spiegazione non è scritta nell'articolo; invece poco innanzi non si dice nemmeno: *tutte le contestazioni vertenti o pendenti col Demanio*, ma si dice in termini generalissimi, *tutte le contestazioni relative alla proprietà delle terre Silane ed alla estensione delle difese* sono estinte; e si aggiunge: *tutti i possessori sono dichiarati liberi ed assoluti proprietari dei loro possedimenti*. Or quali sieno questi possessori è necessario che nella legge s'indichi chiaramente; che si dica, per esempio, che s'intende parlare de' possessori anteriori al 1838, ovvero de' possessori

per i quali vi siano contestazioni, per i quali penda lite, o altra cosa simile; poichè altrimenti, nel modo come è attualmente redatto l'articolo, può ben verificarsi quello che diceva l'onorevole Ministro delle Finanze, cioè che vi sieno di quelli che diventano proprietari per avere occupate terre poco prima o poco dopo la costituzione del Regno d'Italia. Potrebbe anche avvenire che mentre si discute la legge, alcuni vadano ad impossessarsi di una porzione delle terre Silane, e dopo la votazione della legge trovandosi possessori, sieno, per effetto di questo articolo, dichiarati assoluti proprietari delle medesime.

Io pregherei perciò l'onorevole Relatore a considerare se non sia opportuno introdurre nella legge qualche spiegazione per dichiarare che le questioni di cui s'intende parlare, sono quelle tra i possessori ed il Demanio; e che i possessori di cui si occupa la legge, sono i possessori antichi, quelli coi quali pendevano già le controversie, vale a dire quelli di cui si faceva cenno negli articoli 13 e 15 del progetto ministeriale.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io non sorgo per rispondere propriamente all'onorevole Ministro Guardasigilli, perchè questo sarà il compito del mio onorevole Collega Miraglia. Vengo piuttosto per aggiungere qualche cosa a ciò che egli ha detto, non quanto all'intelligenza dell'articolo 2, in quella parte che riguarda la estinzione delle contestazioni, poichè anch'io convengo che non vi è discrepanza tra l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ferraris, e per ciò si troverà una espressione che contenterà tutti; ma piuttosto in quanto alla parte sostanziale di quest'articolo.

Sa l'Ufficio Centrale come gli obbiettivi del signor Ministro Guardasigilli non gli giungono nuovi, perchè alcuno dei suoi membri ha sollevato nel suo seno, in una forma anche più ampia, i dubbi che egli ha esposto al Senato. Questo componente dell'Ufficio Centrale è quello appunto che ora ha l'onore di parlare al Senato.

E veramente, io mi sono riservato di essere illuminato anche in pubblica discussione, per risolvermi definitivamente intorno al voto particolare sulla questione, risolta con questo articolo 2°; e per ciò sono in debito di metterla nei chiari suoi termini dinanzi al Senato medesimo.

Non parlo punto della seconda parte dell'articolo, che concerne le terre della Sila Badiale, poichè per questa parte non vi può essere dubbio alcuno. Le tre quarti parti della Sila Badiale sono state provvisoriamente dal Rè di Napoli lasciate nelle mani degli occupatori, riserbandosi di provvedere: un quarto è stato assegnato al Demanio. Oggi Voi, col votare il 1° articolo, avete commutato l'occupazione dei tre quarti in definitivo possesso. È ragionevole che l'articolo 2 converta questo possesso in proprietà, alla condizione del pagamento di quel tal capitale di cui parla la legge in altri articoli.

Il dubbio a cui alludo, si riferisce più specialmente alla seconda parte del primo periodo dell'articolo secondo, il quale dice: « I possessori di queste terre nella Sila Regia sono dichiarati liberi ed assoluti proprietari dei loro possedimenti. » S'intende già sempre sotto la condizione del pagamento di cui parla appresso la legge.

Questi possessori delle terre della Sila Regia a me è sembrato che non si trovassero tutti in eguale condizione. Alcuni erano occupatori di terre già transatte, e questi avevano un titolo il quale segnava i limiti della loro occupazione convertita da tempo antico in vera proprietà. Per essi era da ricercare quale fosse la parte che per avventura avessero occupata dopo la transazione, perchè il giudice, qualunque siasi, avesse potuto decidere se questa parte dovesse ritenersi, mercè la prescrizione, definitivamente aggiunta alla proprietà, ovvero, mancando la prescrizione, ritornare al Demanio.

Questi possessori di difese transatte sono stati in parte realmente sottoposti a giudizi singolari, e per alcuni di essi, il Commissario civile, che non credeva applicabile la prescrizione, ha ordinato, che i confini de' loro fondi fossero ridotti a quell'antico limite che era stato loro assegnato, nelle transazioni fatte dinanzi alla Camera della Sommaria, e tutto il di più fosse reintegrato allo Stato.

Queste decisioni sono state eseguite, e credo che circa 8,000 ettari sieno stati tagliati dalle difese transatte originariamente, perchè fu trovato che i loro limiti, i loro confini erano stati dagli occupatori portati al di là di ciò che si doveva.

Vi sono poi altri possessori di difese transatte, pei quali il Commissario regio non ha ancora giudicato.

A costoro si dice: Oggi, coll'art. 2, voi riterrate anche la parte che possibilmente avete occupata dopo la transazione (e loro diciamo questo perchè l'opinione che pare prevalente è quella che la prescrizione valga come titolo di occupazione); però ci pagherete, anche per questa parte occupata posteriormente, un capitale corrispondente a quello che ci pagano gli altri per le difese transatte e ridotte al loro primitivo confine. — Io credo che a colesti possessori possa benissimo tenere questo linguaggio il Governo per aggiungervi poi una condizione, cioè: che sono obbligati ad accettare questa legge, senza avere più facoltà di andare avanti ai tribunali, il che è grandissimo beneficio perchè estingue ogni lite, ogni contestazione fra gli occupatori ed il Demanio. Nè incontro difficoltà nel discendere alla larghezza che vi si propone d'usare verso questi occupatori col fine di ottenere un così grande beneficio; non dissimulo però che sull'animo mio fa qualche impressione il vedere ravvicinata la condizione di questi possessori a quella dei possessori pei quali il Commissario Regio ha già giudicato, e alle difese dei quali, per effetto di questo giudicato, è stata tolta tutta la parte occupata posteriormente alle transazioni. Questa disuguaglianza eccita qualche dubbio nell'animo mio: il qual dubbio però non è stato sufficiente ad impedirmi di aderire al mutamento più sostanziale che si è introdotto nel progetto ministeriale, dall'Ufficio Centrale di cui faccio parte: il qual mutamento consiste nel sostituire l'obbligatoria prescrizione della legge, alla volontaria accettazione di una transazione offerta.

Nel sistema ministeriale, offrendo ai possessori di cui ho parlato in secondo luogo, cioè ai possessori di difese transatte, per i cui confini vi potevano essere delle contestazioni, offrendo, io dico, anche a questi il vantaggio di poter rimanere proprietari di tutta intiera la loro occupazione, il Governo aggiungeva per essi un peso maggiore, richiedendo l'aumento di un quinto sul capitale di riscatto. Diceva però: — se non accettate questo peso maggiore, andate pure dinanzi ai giudici, rinunciando a qualunque altro beneficio della presente legge.

Or dunque il Senato ha da scegliere tra questi due modi: l'uno che consiste nel rispetto, non dirò della giustizia assoluta, ma della giu-

stizia relativa tra due possessori di due difese, l'uno giudicato già dal Commissario civile, l'altro non giudicato ancora, ma lascia la probabilità di veder continuare parecchie liti; l'altro che, per far omaggio ad un intento che è certo importantissimo, cioè di terminare ogni lite, preferisce quest'immenso vantaggio a quel sentimento di giustizia comparativa tra due possessori, dei quali uno può dirsi che sia in fatto un po' più favorito dell'altro.

Per dire il vero, se si riducesse a questa sola parte il dubbio, io che ho già adottato, salva la facoltà di esporre al Senato questo mio dubbio, il progetto dell'Ufficio Centrale, inclinerei anche oggi ad accettarlo, perchè mi pare che nessuno dei due possessori possa veramente lagnarsi di queste disposizioni di legge rispetto allo Stato.

Non il possessore per il quale già il Commissariato civile ha pronunziata sentenza, perchè in fin dei conti il suo possesso è stato già ridotto negli antichi confini per effetto d'un giudicato, e quando noi gli domandiamo il riscatto delle terre sue da quelle prestazioni che si chiamano *ftda*, *giogatico* e *granetteria*, gli domandiamo il riscatto di una servitù; per conseguenza è giusta la nostra domanda per rispetto ad esso. Quando poi ci rivolgiamo agli altri, i quali, oltre al possesso delle antiche difese, possono averne con antiche usurpazioni estesi i confini, e diciamo loro: rimanete pure in questi nuovi confini, ma pagateci anche il riscatto delle parti aggiunte alle antiche difese transatte, noi non facciamo punto ingiustizia ad alcuno, noi veniamo a riconoscere tali vecchie occupazione e a farcele pagare ad un prezzo molto discreto, in grazia di un gran vantaggio che conseguiremo, cioè quello di estinguere per legge ogni contestazione.

Quindi io dico che, se si riducesse a questa parte il dubbio, inclinerei ancora ad un formarmi alla proposta che vi ha fatto l'Ufficio Centrale.

Se non che mi rimane un altro dubbio; e qui attendo le dichiarazioni sia del Ministero, sia del Relatore, sia di qualunque altro membro del Senato; ed è che, sia quando noi facciamo queste offerte ai possessori di antiche difese transatte non ancora giudicate, ma possibilmente estese al di là degli antichi confini, sia quando noi facciamo queste offerte ad occupatori di terre che non sono state mai soggette a transazioni, noi usiamo una espressione molto gene-

rica, chiamandoli possessori. E siccome, quando la legge non aggiunge alcuna determinazione alle sue parole, le sue parole hanno il valore che possono avere il giorno in cui la legge è eseguita, in quel giorno tutti coloro che si troveranno di fatto possessori, sarebbero compresi in questa disposizione.

Io credo veramente che non sia stato questo il concetto dell'Ufficio Centrale nè del suo Relatore. Ma quante volte, siccome temo, non apparisca da altri articoli della legge una determinazione plausibile della generica qualificazione di possessori compresa in questo articolo, e venga una tale determinazione proposta esplicitamente come emendamento, dichiaro che per parte mia sono tanto disposto ad accettarla, che ne faccio anzi una condizione per l'accettazione dell'intero articolo.

Il mio concetto sarebbe questo; che si riferissero i confini della occupazione al tempo appunto in cui il Commissariato civile procedeva alla determinazione di confini. Presa a quel tempo l'occupazione, io credo che la legge diventi giusta; e che tutti coloro che si trovavano di avere già occupate delle terre, o si trovavano di avere estesi i confini delle terre già transatte al di là di certi limiti, possano oggi diventare proprietari delle terre medesime, pagandone un prezzo che è rappresentato dal capitale de' diritti di *ftda*, *giogatico* o *granetteria*. A tal modo tutti i possessori di antiche difese diventerebbero proprietari, e le annose e complicate controversie sarebbero alline terminate senza alcuna ingiustizia e senza esorbitanti favori.

Io credo che questo si possa benissimo sacrificare al vantaggio immenso di por termine a tutte le questioni che da tanti anni ha destato la Sila.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io sono convinto perfettamente che non può essere in mente dell'Ufficio Centrale il concetto che ha espresso l'onorevole Ferraris, che cioè si venissero a risolvere con questa legge e specialmente colla redazione di questo articolo, tutte le questioni fra privati e privati, nè che si possa intendere la redazione stessa nel senso che sia dichiarato libero possessore colui che alla promulgazione della legge, occupa le terre qui menzionate. Noi sappiamo infatti che le difese

della Sila sono per lo più latifondi guardati da numerosi agenti dei possessori, talvolta da oltre 50 uomini a cavallo perfettamente armati. Ora, ammettendo che il possesso debba essere lasciato tale e quale è al momento della promulgazione della presente legge, posto il caso che mentre noi discutiamo, qualche proprietario allargasse i limiti del suo possesso, ne verrebbe che questo proprietario avrebbe diritto a godere del territorio indebitamente acquistato, e ciò ripeto, io non credo che sia nella mente dell'Ufficio Centrale. Quindi, giacchè siamo in fine di seduta, io vorrei pregare il Senato affinchè questo articolo venisse rinviato, e che domani si tenesse adunanza nell'Ufficio Centrale. Pregherei inoltre che a tale adunanza potessero intervenire i Ministri, ed anche, se mi permetterà, qualche funzionario che fosse di me più esperto della materia.

Vi potrebbe pure intervenire qualche Senatore inquantochè, mi sia concesso il dirlo, vi sono da risolvere quistioni di fatto, oltre quelle elevatissime di diritto che con tanta dottrina sono state trattate dall'onorevole Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* Accetto la proposta dell'onor. Ministro, colla riserva però che l'Ufficio Centrale persiste nel non ammettere variazioni nella sostanza di quest'articolo.

PRESIDENTE. Allora la discussione di questo articolo è sospesa.

Ecco ora l'ordine del giorno per la seduta di lunedì, che si terrà alle ore 2.

1. Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:
a) Parificazione delle Università di Roma e di Padova.

b) Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Pregherei il Senato a porre, dopo la legge della Sila, all'ordine del giorno, il progetto che non credo possa dar luogo a discussione, e che riguarda appunto il Ministro delle Finanze trattando di certi decreti per prelevamento di fondi. Essendo la mia presenza reclamata nell'altro ramo del Parlamento, sarebbe conveniente, per i rapporti fra i due rami di esso, che il Ministro di Finanza potesse essere presto in libertà.

PRESIDENTE. Si metterà all'ordine del giorno dopo la legge sulle Università di Roma e Padova.

MINISTRO DELLE FINANZE. Dopo la legge sulla Sila.

PRESIDENTE. Ma vi è già posto il progetto per la parificazione delle Università di Roma e Padova.

MINISTRO DELLE FINANZE. Lo so, ma credo che quella da me proposta sia legge che non possa dar luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dunque l'ordine del giorno per la seduta di lunedì, sarebbe il seguente:

1. Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

2. Prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dello stato di prima previsione 1871 del Ministero delle Finanze.

3. Parificazione delle Università degli studi di Roma e di Padova.

4. Modificazioni all'ordinamento giudiziario. La seduta è sciolta (ore 6).